

DELIBERA N. 53/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
LINEA MOBILE S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
NAZIONALE “CANALE 243”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 5-BIS, COMMA 4, ALLEGATO A)
DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONT. 37/20/DCA PROC. N°2783/ZD)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

La Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Radiodiffusione e Editoria – 2^a Sezione, con la relazione acquisita al prot. n. 0387753 del 23 settembre 2020 di questa Autorità, ha segnalato la violazione della disposizione normativa di cui all’art. 5-bis, comma 4 dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP da parte della società Linea Mobile S.r.l., con sede legale in Latina (LT) alla via Pier Luigi Nervi snc, Torre 8 Orchidee, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva andata in onda dal giorno 23 al giorno 28 marzo 2020 sul servizio di media audiovisivo in ambito nazionale Canale 243.

La Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità ha accertato e contestato, in data 03 novembre 2020 e notificato in data 05 novembre 2020 l’atto di contestazione CONT. 37/20/DCA PROC. N°2783/DZ alla società Linea Mobile S.r.l. per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-bis, comma 4, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP nelle giornate di programmazione televisiva sopra riportate.

In particolare, questa Direzione ha accertato e contestato che, dal giorno 23 al giorno 28 marzo 2020, nel corso della trasmissione sul servizio di media audiovisivo in ambito nazionale Canale 243 delle televendite denominate “*Frecciarossa*”, “*Il Lotto di Romeo Torti*” e “*Bazooka Gold*”, “*non sono stati indicati il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA del venditore*”, così come prescritto dal citato art. 5-bis, comma 4, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi acquisiti al prot. n. 0516497 del 04 dicembre 2020 di questa Autorità, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, eccependo quanto segue.

L'Autorità ha contestato la non corretta o non completa indicazione del *“nome della società televenditrice la FREE LINE SRL”*.

“La società televenditrice [...] ha indicato sia all'inizio di ogni televendita, sia con crowl all'interno delle stesse tutti gli elementi sufficienti a identificarla ovvero: il nome della società “Free Line”, la nazione di appartenenza [...], la città [...], la provincia [...] e [...] la via [...] l'unico soggetto giuridico identificabile con i suddetti parametri è la SOCIETA FREE LINE SRL DI OSIMO, ANCONA CON P.IVA 02706400427 E ISCR.REG.IMP.AN208742 [...]”.

Inoltre, la società Linea Mobile S.r.l. sostiene che *“l'utenza televisiva per identificare un soggetto non usi il numero di partita IVA o d'iscrizione al registro imprese ma faccia più semplicemente una ricerca su internet [...]”*.

La ratio della norma è stata, a dire della parte, salvaguardata e quindi da parte sia della società Free Line S.r.l. che della società Linea Mobile S.r.l. non è stata manifestata la volontà di ingannare i telespettatori.

La società *“Free Line Srl è società nota a codesta Autorità”,* in quanto *“destinataria di provvedimenti nel corso dell'anno 2019 [...]”* e *“intestataria in quanto titolare, fino a dicembre 2019 di canali televisivi (gli LCN 162-230-232-237-243) e, quindi, “non sconosciuta come indicato nei provvedimenti in oggetto”*.

“Risulta pertanto palese che l'omissione oggetto di Vostra contestazione non può che considerarsi un semplice e MERO ERRORE MATERIALE”.

In conclusione, la parte sostiene che *“la società Linea Mobile S.r.l. era tutt'altro che sconosciuta sia per gli utenti/clienti delle televendite che per codesta Autorità”*.

Durante il periodo temporale oggetto di contestazione, dal giorno 23 al giorno 28 marzo 2020, *“i dipendenti delle suddette società sono pertanto stati posti in cassa integrazione o hanno comunque lavorato in regime di smart Working”* e questo accadimento può *“aver contribuito a generare quello che, lo si ripete, è da considerare un MERO ERRORE MATERIALE che si è tradotto nell'omissione dei dati relativi alla P.iva e isc. Reg. Imp. e nell'inserimento della parola ITALIA prima al posto di SRL”*.

“L'Agenzia delle Dogane ha previsto la chiusura delle estrazioni sul gioco del lotto per il giorno 21 marzo 2020” e *“questa decisione ha certamente destabilizzato tutta l'attività della società Linea Mobile, la quale ha dovuto cambiare la solita programmazione ed inserire le Televendite di Free Line in fretta e furia, commettendo probabilmente l'errore che le viene oggi contestato”*.

Inoltre, la parte, nel sostenere che nei confronti della medesima società Linea Mobile S.r.l. sono state adottate tre contestazioni aventi ad oggetto la stessa programmazione televisiva riferita, per di più, alle stesse giornate di programmazione televisiva, conclude affermando che *“è da intendersi 1 contestazione e non 3”*.

La parte, infine, riguardo all'ipotesi eventuale di irrogazione della sanzione, ha evidenziato come le condizioni economiche della società Linea Mobile S.r.l. non siano affatto “*floride*” a causa della grave crisi economica “*conseguente al COVID-19*”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Le eccezioni sollevate dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa non trovano accoglimento per i motivi, di seguito, esposti.

Il 4 comma dell'art. 5-*bis* testé citato, nel trovare la propria fonte nell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 114/98, si inserisce in un corpo regolamentare ampio e organico in materia di comunicazione commerciale audiovisiva volto a dare concreta attuazione ai generali principi di correttezza, chiarezza e completezza in ordine alle modalità di trasmissione delle televendite.

In particolare, la disposizione normativa contenuta nell'art. 5-*bis*, comma 4, di cui all'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP prescrive che nel corso della trasmissione della televendita debbano essere indicati non solo “*il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore*”, ma anche “*il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA*” del televenditore.

L'infrazione che è stata contestata alla società Linea Mobile S.r.l., a differenza di quanto eccepito dalla predetta società, non è consistita nella mancata indicazione del “*nome della società televenditrice la FREE LINE SRL*”, bensì, come correttamente segnalato dalla Guardia di Finanza e, poi, contestato, nella mancata indicazione del “*numero di iscrizione al registro delle imprese*” e del “*numero della partita IVA del venditore*”.

La disposizione normativa violata, nello specificare che “*il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA*” devono essere indicati, esclusivamente, nel corso della trasmissione delle televendite stesse - “*Durante la trasmissione [...]*” - non prevede, tra l'altro, la possibilità che tali dati possano essere ricavati *aliunde* dal telespettatore, ossia, come sostenuto dalla parte, tramite una ricerca in *internet*.

In altri termini, dal momento che nella vicenda contestata la formazione del contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1336 c.c., si svolge interamente sul servizio di media audiovisivo è regola che l'indicazione dei suddetti dati debba avvenire esclusivamente nel corso della trasmissione delle televendite stesse; che, poi, qualche telespettatore, di fatto, possa acquisire la conoscenza dei suddetti dati propri del televenditore, anche, tramite una ricerca in *internet* non rileva ai fini dell'osservanza della norma in esame, in quanto la *ratio* della norma stessa è quella di assicurare, esclusivamente in sede di messa in onda delle televendite, la correttezza, la chiarezza e la completezza delle modalità di trasmissione delle stesse nell'ottica di una tutela immediata del telespettatore in grado, così, di effettuare una scelta economica il più possibile consapevole grazie a una esaustiva e chiara rappresentazione dei dati propri del televenditore.

Quanto all'eccezione, poi, relativa all'assenza di volontà di ingannare i telespettatori da parte della società Linea Mobile S.r.l., considerata la natura obiettiva

dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

In tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa, onere non assolto nella vicenda contestata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/scusabile sulla liceità della condotta posta in essere, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto dalla documentazione in atti non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - e non risulta che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di cui all'art. 5-bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, affinché, poi, nessun rimprovero potesse essergli mosso. (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

La mancata indicazione dei numeri della partita I.V.A. e d'iscrizione al registro delle imprese, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, che riconosce l'omessa indicazione dei suddetti dati del televenditore - “ [...] omissione oggetto di Vostra contestazione [...]” - , pertanto, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società Linea Mobile S.r.l., che deve, comunque, dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Alla luce dei motivi sopra esposti, quindi, la condotta contestata non può ricondursi a un mero errore materiale e, quindi, all'errore scusabile nella mancata indicazione del “*numero di iscrizione al registro delle imprese*” e del “*numero della partita IVA*” stante, appunto, la incontrovertibile mancata indicazione dei dati del televenditore sopra indicati, non individuabili, così, dal telespettatore, come prescritto dall'art. 5-bis, comma 4, delibera 538/01/CSP.

Riguardo all'eccezione in ordine alla circostanza che la società Linea Mobile S.r.l. dovesse essere destinataria di una sola contestazione, anziché di tre contestazioni, si fa presente che i predetti provvedimenti sono state adottati nei confronti della medesima società, ma in quanto fornitore di tre distinti servizi di media audiovisivi denominati Fire TV, I Like TV e Canale 162.

L'avvio, quindi, di tre procedimenti amministrativi sanzionatori è risultato legittimato dalla trasmissione delle televendite su tre differenti servizi di media audiovisivi forniti dalla società Linea Mobile S.r.l. in forza di apposite differenti autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto aventi,

ciascuno, un proprio palinsesto, ossia una serie di programmi televisivi unificati da un contraddistinto marchio editoriale e da una propria numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.

Infine, riguardo all'eccezione, secondo cui durante il periodo temporale oggetto di contestazione, dal giorno 23 al giorno 28 marzo 2020, *“i dipendenti delle suddette società sono pertanto stati posti in cassa integrazione o hanno comunque lavorato in regime di smart Working”* e che questo accadimento possa *“aver contribuito a generare quello che, lo si ripete, è da considerare un MERO ERRORE MATERIALE che si è tradotto nell'omissione dei dati relativi alla P.iva e isc. Reg. Imp. e nell'inserimento della parola ITALIA prima al posto di SRL”*, si fa presente che nella vicenda in esame non ricorra un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi ad adempiere l'obbligo di indicare durante la trasmissione delle televendite il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato, derivante da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'adempimento dell'obbligo in questione.

Ad esito dell'istruttoria svolta, si ritiene, pertanto, che la società Linea Mobile S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale Canale 243 sia incorsa nella violazione della disposizione normativa di cui all'art. 5-bis, comma 4, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, di cui all'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, *“l'emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell'attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA”*;

RITENUTA la menzionata condotta tenuta dalla società Linea Mobile S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale Canale 243, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 23 al giorno 28 marzo 2020, in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-bis, comma 4, di cui all'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 5-bis, comma 4, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquanttottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del Testo unico;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Linea Mobile S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, considerato che gli episodi di violazione della disposizione normativa sopra indicata, pur riscontrati più volte nell'arco di una settimana sottoposta a monitoraggio, riguardano le medesime televendite.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso, al fine di attenuare o di eliminare le conseguenze dell'infrazione contestata.

C. Personalità dell'agente

La società Linea Mobile S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 4.790.982,00 e un bilancio in utile pari a euro 17.019,00.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *"salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *"ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto "cumulo giuridico" delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto*

di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo, ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime televendite ha comportato in capo alla società Linea Mobile S.r.l. la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) aumentata sino al triplo pari a euro 46.480,50 (quarantaseimilaquattrocentottanta/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

a Linea Mobile S.r.l., codice fiscale 02891530590, con sede legale in Latina (LT), via Pier Luigi Nervi, snc, Torre 8 – Orchidee, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Canale 243”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 46.480,50 (quarantaseimilaquattrocentottanta/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-bis, comma 4, di cui all’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 53/21/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n 53/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba